

- c) una proroga di sei mesi del periodo di 10 mesi di cui all'articolo 2, paragrafi 1, 3 e 5, del regolamento (UE) 2021/267, applicabile soltanto alla partecipazione alle attività formative periodiche e al rilascio della relativa certificazione, all'apposizione della marcatura del codice armonizzato «95» dell'Unione e al rinnovo delle carte di qualificazione del conducente la cui validità sarebbe altrimenti scaduta o scadrebbe altrimenti tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2021

Per la Commissione
Adina-Ioana VĂLEAN
Membro della Commissione

21CE2361

